



Giancarlo Murru
Rag. Commercialista

35027 Noventa Padovana (PD) - Via Panà, 56/B Int.20
Tel. 049/8703680 - Fax 049/8703647

Lavoro autonomo occasionale

E' operativa dal 28 marzo la nuova piattaforma online per la comunicazione delle collaborazioni di lavoro autonomo occasionale, predisposta dal Ministero del Lavoro. Si tratta di un adempimento obbligatorio e preventivo a cui sono tenuti i committenti privati che si avvalgono di questa tipologia di prestazioni, pena l'irrogazione di pesanti sanzioni amministrative fino a 2.500 euro. Resta valida, fino al prossimo 30 aprile, la procedura previgente di comunicazione via e-mail. Una infografica spiega come funziona la piattaforma telematica e come deve essere compilato il modulo online.

Sullo stesso argomento

Novità procedurale di indiscutibile rilievo per i **committenti di prestazioni occasionali** è rappresentata dall'**avvio della procedura telematica di comunicazione**, sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si tratta di una nuova modalità di comunicazione preventiva volta a sostituire l'attuale provvisoria procedura di invio, tramite posta elettronica, dei dati relativi alle prestazioni.

Quadro normativo

E' in vigore **dal 21 dicembre 2021** l'obbligo, introdotto dalla legge n. 215/2021, per il committente che stipula un contratto di collaborazione occasionale ex art. 2222 del Codice civile, di effettuare una **preventiva comunicazione** all'Ispettorato territoriale del lavoro (INL) competente per territorio.

I requisiti che caratterizzano il lavoro autonomo occasionale oggetto del nuovo adempimento di comunicazione sono:

- l'**autonomia**, in relazione alle modalità e ai tempi di svolgimento del servizio o di realizzazione dell'opera;
- l'**occasionalità** dell'attività svolta o realizzata;
- il mancato inserimento nell'organizzazione dell'azienda per la quale si svolge il lavoro;
- l'**assenza del vincolo di subordinazione** con il committente;
- la corresponsione di un corrispettivo.

Sotto il **profilo previdenziale**, occorre evidenziare che i compensi percepiti **fino a 5.000 euro** non sono soggetti al prelievo previdenziale.

Al **superamento della franchigia dei 5.000 euro**, il prestatore deve iscriversi alla **Gestione separata** ed esporre sulla ricevuta di pagamento il contributo previdenziale previsto.

Il contributo dovuto sarà per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore.

Procedura telematica di comunicazione preventiva

Alla procedura telematica di comunicazione si **accede autenticandosi** nel "portale servizi.lavoro.gov.it" e cliccando sulla procedura "Lavoro autonomo occasionale". Scegliendo "**Nuova comunicazione**" è possibile compilare le seguenti sezioni del modulo:

Sezione 1

Comunicazione (dati del committente), che deve contenere:

- codice fiscale o partita iva;
- denominazione;



Giancarlo Murru
Rag. Commercialista

35027 Noventa Padovana (PD) - Via Panà, 56/B Int.20
Tel. 049/8703680 - Fax 049/8703647

- sede legale.

Sezione 2

Lavoratore autonomo, in cui inserire:

- codice fiscale (in caso di prestatori stranieri è possibile flaggare la condizione "soggetto privo di codice fiscale e riportare i dati anagrafici esteri);
- dati anagrafici;
- cittadinanza;
- estremi del documento di identità o del permesso di soggiorno;
- domicilio del prestatore.

Sezione 3

Rapporto di lavoro, che include:

- data di inizio;
- **durata** (entro cui completare la prestazione): in questo caso è possibile scegliere alternativamente tra **7 giorni, 15 giorni e 30 giorni**;

N.B. Al riguardo l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota n. 573 del 28 marzo 2022, ha fatto presente che, nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sulla comunicazione, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

- descrizione dell'attività: campo liberamente compilabile;
- compenso stimato (ciò vale a dire che il compenso effettivamente erogato potrà essere di importo superiore o inferiore a quello indicato nella comunicazione);
- sede di lavoro.

Sezione 4

Dati invio, che contiene:

- dati del compilatore (incluso l'indirizzo e-mail che obbligatoriamente inserito).

Una volta completato l'invio, in questa sezione verranno riportati:

- la data di trasmissione della comunicazione;
- il Codice comunicazione e, nel caso si tratti di una modifica, il codice della comunicazione precedente.

Al momento, la procedura di compilazione telematica della domanda **non effettua alcun controllo sulla congruità dei dati esposti** e, al momento della trasmissione, non propone una overview di revisione dei dati inseriti né richiede una ulteriore conferma di invio.

Soggetti esclusi

Sono esclusi dall'obbligo di effettuare, con qualsivoglia modalità, la comunicazione preventiva:

- gli **Enti del Terzo settore** che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono esclusi dall'ambito di applicazione soggettiva dell'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, che interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori;
- le aziende di **vendita diretta a domicilio** sono escluse dall'ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la figura dell'incaricato alla vendita occasionale;
- i soggetti che intrattengono rapporti con il procacciatore d'affari occasionale così come le **prestazioni di natura prettamente intellettuale**: correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi;
- i committenti di **prestazioni di lavoro autonomo occasionale** rese da lavoratori dello spettacolo o svolte in favore delle **ASD e SSD**;



Giancarlo Murru
Rag. Commercialista

35027 Noventa Padovana (PD) - Via Panà, 56/B Int.20
Tel. 049/8703680 - Fax 049/8703647

- gli **studi professionali**, non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione che si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori;
- le pubbliche amministrazioni (art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001);
- i **datori di lavoro domestico** (art. 2240 e ss. c.c.);
- le organizzazioni sindacali e associazioni datoriali;
- i partiti politici;
- le **organizzazioni culturali, religiose** e di tendenza purché i servizi e i beni prodotti vengano immessi sul mercato a prezzo "politico", ovvero, ad un prezzo inidoneo a coprire i costi relativi ai fattori produttivi;
- le **ONLUS**.

Sanzioni

L'omessa o tardiva trasmissione della comunicazione comporta l'irrogazione in capo al committente di una sanzione amministrativa di importo che va **da euro 500 a euro 2.500**, non diffidabile.